

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

**Ai sigg.
Clienti dello Studio**

Circolare 18/2020

Milano, 30 luglio 2020

Oggetto: Crediti d'imposta adeguamento e sanificazione

L'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di fruizione dei crediti d'imposta:

- Per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 Decreto Rilancio)
- Per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 Decreto Rilancio).

Credito d'imposta per l'adeguamento delle attività aperte al pubblico

Soggetti beneficiari:

Soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, anche in regime forfetario, che svolgano in attività in luoghi aperti al pubblico, di cui all'allegato e associazioni, fondazioni, altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore, anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all'allegato.

Requisiti:

Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese volte a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid. Le spese agevolabili si riferiscono:

- agli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, interventi edilizi funzionali alla riapertura o ripresa dell'attività, acquisti di arredi finalizzati alla riapertura in sicurezza. Tali interventi devono essere prescritti da disposizioni normative o linee guida per le riaperture delle attività;
- agli investimenti agevolabili, connessi ad attività innovative tra cui sono compresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa (quali i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo smart working) e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Misura del credito:

Il credito spetta nella misura del 60% per un massimo di 80.000 di spese ammissibili, sostenute nel corso del 2020. Il credito può essere usato, dopo il sostenimento delle spese, in compensazione in F24,

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

oppure può essere ceduto, anche parzialmente ad altri entro il 31 dicembre 2021 e potrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

Per la fruizione del credito **dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate dal 20 luglio al 30 novembre 2021**, apposita comunicazione nella quale dovranno essere indicate le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

La cessione del credito dovrà avvenire con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2020.

Credito d'imposta per la sanificazione

Soggetti beneficiari:

Soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, anche in regime forfetario, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore. La conversione in Legge del Decreto Rilancio ha ampliato i beneficiari anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo che attesta l'iscrizione nella banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Requisiti:

Tra le spese ammissibili al credito d'imposta in questione, rientrano quelle per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

L'attività di "**sanificazione**" deve essere finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19: tale condizione risulta soddisfatta se presente **apposita certificazione** redatta da professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti, rilasciata dalla società che ha effettuato la prestazione.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

L'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori e imputando ai fini del conteggio, ad esempio il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda) oltre ai prodotti disinfettanti impiegati.

Laddove l'esercizio dell'attività esercitata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione.

Con riferimento poi alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, anche per molteplici usi, ma necessari anche a prevenire le contenere la diffusione del Covid-19), per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, è necessario conservare la documentazione attestante la conformità alla suddetta normativa europea.

Misura del credito:

Il credito spetta nella **misura del 60%**, fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, per le spese sostenute in tutto il 2020, previa presentazione di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese ammissibili, **da effettuare entro il 07 SETTEMBRE 2020.**

In tale modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:

- dal 1 gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- quelle che si prevede di sostenere successivamente fino al 31/12/2020.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle riserve disponibili. Tale provvedimento sarà emanato dall'Agenzia delle Entrate, entro l'11/09/2020.

Il credito potrà essere usato in compensazione, una volta sostenute le spese e successivamente alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia che definisce la misura reale del credito; presentando l'F24 con i servizi telematici.

In alternativa, il credito può essere ceduto, entro il 31/12/2021, ad altri soggetti - utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Potete procedere alla richiesta tramite le funzionalità messe a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per le quali è necessario che abbiate a disposizione le credenziali di Fisconline del legale rappresentante della società e della società, che potete richiedere tramite il sito (<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp>) .

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

Qualora invece sia di vostro interesse delegare lo studio alla presentazione della comunicazione in oggetto, siete pregati di:

**farcì avere TASSATIVAMENTE entro il 01 SETTEMBRE 2020 – per il CREDITO
SANIFICAZIONE**

- **l'ammontare delle spese sostenute fino al 31 agosto 2020 (allegando le fatture ricevute)**
Si ricorda che ai fini dell'imputazione delle spese per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, mentre per le imprese individuali e la società rileva il principio di competenza, indipendentemente dalla data di pagamento.
- **l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2020**

Per il credito di adeguamento, dato che la scadenza della comunicazione è nel 2021, potete segnalarci il vostro interesse alla presentazione della comunicazione e ci coordineremo in seguito.

Per tale procedura verrà fatturato un compenso pari ad euro 350,00 per ogni comunicazione elaborata e trasmessa dallo Studio.

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli
Commercialisti